

**TRIBUNALE CIVILE DI CHIETI**  
**in funzione di Giudice del Lavoro**  
**RICORSO ex artt. 414 C.P.C.**  
**CON ISTANZA CAUTELARE ex art. 700 C.P.C.**  
**con richiesta di emissione di decreto *inaudita altera parte***  
***e Istanza ex art.151 C.P.C.***

**Per DI NARDO Prof. Luciana (DNRLCN61R58DS137Y)**, nata a Crecchio il 18.10.61 e residente in Chieti alla Via Pepe n. 6, in proprio, rappresentata e difesa da sé medesima ex art.86 Cod. Proc. Civ, elett. dom. presso il proprio studio , in Chieti, al Corso Marrucino numero 71; chiede che le comunicazioni di legge vengano fatte alla pec: [avvlucianadinardo@pec.ordineavvocatichieti.it](mailto:avvlucianadinardo@pec.ordineavvocatichieti.it) **-RICORRENTE-**

**Contro** -MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro, legale *rappresentante pro tempore*; -UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO, in persona del Dirigente pro tempore; -AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI CHIETI, in persona del Dirigente pro tempore.

Tutti rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in L'Aquila alla via Buccio da Ranallo, presso il Compl. Monumentale San Domenico, C.A.P.67100 **-RESISTENTI-**

**E NEI CONFRONTI DI**

Tutti i docenti iscritti nella classe di concorso ADSS SOSTEGNO- Scuola Secondaria di Secondo grado di I°e II° Fascia nonché nell'elenco graduatorie incrociate sostegno di cui alle GPS in vigore di tutti gli ambiti territoriali( 101),regionali e provinciali d'Italia e nello specifico della Regione Abruzzo, ossia di tutti i docenti **che** -in virtù dell'inserimento dell'insegnante ricorrente nelle istituende GAE REGIONALI ADSS SOSTEGNO 2023, di cui al D.M N.259/ 30-09.22 e I°FASCIA SOSTEGNO GPS Ambito Territoriale Chieti-Pescara sarebbero scavalcati nell'assunzione a tempo indeterminato/determinato, per punteggio della istante, dalla posizione in graduatoria in virtù dell'inserimento "pleno iure" di parte ricorrente

**-POTENZIALI RESISTENTI -**

**PER LA DECLARATORIA**

**previa emissione di provvedimento cautelare di riconoscimento del possesso di tre annualità di insegnamento della disciplina SOSTEGNO PSICOFISICO SCUOLE SUPERIORI (ADSS), da ritenersi quale formazione permanente di natura abilitante/specializzante equiparabile/equipollente alla frequentazione e conseguimento del Tirocinio Formativo Attivo(TFA)richiesto dalla legge per l'insegnamento di tale materia; con conseguente riconoscimento della specializzazione/abilitazione conseguita di fatto ,con la reiterata esperienza lavorativa ultra triennale valida per l'iscrizione alle istituende GAE SOSTEGNO REGIONALI 2023 nonché in I°FASCIA GPS SOSTEGNO ADSS(se permangono in vigore) ,in considerazione che la ricorrente possiede i seguenti requisiti:1) titolo accademico; 2) di idoneità insegnamento conseguito a seguito di superamento concorso; 3)svolgimento di tre annualità di servizio su SOSTEGNO PSICOFISICO SCUOLE SUPERIORI(ADSS), ai fin dell'inserimento nelle**



istituende GAE REGIONALI 2023 su SOSTEGNO PSICOFISICO ADSS, ex [DM 259 del 30 settembre 2022](#) nonché nella I° fascia GPS sostegno ADSS , per la scuola secondaria di II grado.

## **IN VIA PRELIMINARE**

### **SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO**

L'oggetto del presente giudizio è rappresentato dalla richiesta effettuata al Giudice del Lavoro di pronunciarsi **sulla valenza abilitante/specializzante dell'insegnamento al Sostegno Scuole Superiori** ,senza titolo TFR, costituito dall'aver svolto attività didattica ultra triennale su tale disciplina ,congiuntamente al possesso del titolo accademico(laurea)e abilitazione all'insegnamento(Discipline Giuridiche ed economiche) e sul conseguente **diritto del ricorrente ad essere inserita nelle GAE 2023 SOSTEGNO PSICOFISICO**, nonché in I°FASCIA GPS Provinciali Sostegno ADSS(se queste ultime permangono in vigore) e graduatorie di istituto materia sostegno. L'art. 63, comma 1, del d.lgs n. 165 del 2001 devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, "tutte" le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, "incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali". Le questioni che riguardano la formazione delle graduatorie relative alle supplenze e il conferimento dei relativi incarichi attengono alla competenza del giudice ordinario. E ciò in considerazione del fatto che tali questioni rientrano nell'ambito dell'esercizio dei poteri di natura privatistica della Pubblica Amministrazione, in relazione ai quali si collocano proprio i diritti soggettivi. In tali ipotesi, infatti, il sistema adottato per la formazione delle graduatorie non è lasciato al potere discrezionale della Pubblica Amministrazione, bensì si fonda, da un lato su criteri ben precisi e prefissati, dall'altro sull'eventuale conferimento dell'incarico allorquando si rendano vacanti i posti di lavoro (cfr. Cons. Stato, ad. plen., 12 luglio 2011 n. 11; T.A.R. Piemonte, sez. II, 5 agosto 2016 n. 1110; T.R.G.A. Trento, sez. I, 3 giugno 2015 n. 240; T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, sez. I, 24 maggio 2013 n. 389; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 30 gennaio 2012 n. 1021). Proprio questo, a differenza del sistema di assunzione tramite procedure concorsuali, attribuisce al potere della Pubblica Amministrazione natura privatistica, anziché autoritativa e discrezionale. (T.A.R. Lazio – Latina, sentenza n. 218 del 19 aprile 2018). Anche la Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite, è intervenuta sulla questione, statuendo che la pubblicazione da parte dell'amministrazione scolastica degli elenchi dei posti disponibili per le supplenze a livello provinciale, preordinata alla scelta dei docenti secondo l'ordine di graduatoria, non può considerarsi come un atto di macro-organizzazione ma come atti di gestione; quindi a dirimere eventuali controversie deve essere il giudice del lavoro. (Cassazione Sezioni unite Sentenza 6802/2018). Con l'ordinanza 25840/2016 sempre le Sezioni Unite, hanno chiarito che ai fini della individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento, occorre dunque avere riguardo al *petitum sostanziale* dedotto in giudizio. Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo. Se, viceversa, la



domanda rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla formazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario. **Nella specie, la domanda verte essenzialmente sulla valutazione della valenza abilitante/specializzante all'insegnamento del SOSTEGNO ADSS dell'esperienza**

**acquisita di fatto in didattica (ultra triennale)** senza essere munita di titolo e riconoscimento della formazione permanente equipollente/equiparabile al Tirocinio Formativo attivo(TFA), pertanto sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.

#### **SULLA DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA TERRITORIALE**

Nelle controversie relative a rapporti di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, la competenza per territorio va determinata secondo quanto previsto dall'art. 413 c.p.c., comma 5, per cui "competente per territorio, per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'Ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto". Con tale norma il Legislatore ha voluto rendere più funzionale e celere il processo, radicando la cognizione nei luoghi normalmente vicini alla residenza del dipendente, di talchè il giudice competente dev'essere individuato in relazione al luogo in cui il lavoratore presta effettivo servizio (purchè dotato di un minimo di struttura sufficiente per la sua operatività) e non invece in relazione al luogo in cui viene effettuata la gestione amministrativa del rapporto secondo le regole interne delle singole amministrazioni. Poiché, in base all'art. 5 c.p.c., la competenza si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, l'individuazione dell'ufficio cui è addetto il lavoratore, ai sensi dell'art. 413 c.p.c., deve essere fatta al momento del deposito del ricorso. **Nel caso di specie, l'ultimo servizio utile alle dipendenze del MIUR prestato dal ricorrente ricade proprio all'interno della circoscrizione del Tribunale di Chieti in forza della regola di cui all'art. 413 comma 5 c.p.c. Poiché, in base all'art. 5 c.p.c., la competenza si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, l'individuazione dell'ufficio cui è addetto il lavoratore, ai sensi dell'art. 413 c.p.c., deve essere fatta al momento del deposito del ricorso. In particolare la ricorrente presta servizio presso l'ITC Galiani-De Sterlich di Chieti e nel precedente anno scolastico (2021-2022) ha svolto servizio annuale fino al 30 giugno 2022 presso l'Istituto Nautico di Ortona: entrambi istituti statali.**

#### **IN FATTO E IN DIRITTO**

1) Ella ha partecipato al concorso pubblico ordinario per esami e titoli abilitativi per l'accesso ai ruoli del personale docente, indetto con D.M. 23/03/1990, conseguendo l'**abilitazione all'insegnamento** in Discipline Giuridiche ed Economiche (già A019 ora A046), di cui al doc.1 certificato idoneità insegnamento concorso e titolo accademico 1 a);

2) parte ricorrente in virtù di tale titolo di abilitazione ha svolto lunghi anni di precariato, in diverse scuole superiori di II grado, nella disciplina A019 e nella materia **SOSTEGNO PSICOFISICO ADSS – per tre mesi, a partire dal 2016**(doc.2 dich. Sost. notorietà) ed a seguire nel triennio **2019-2020/2020-2021/2021-2022** (doc.



ti .ti nn. 3 e 4) certificazione servizio su Sostegno Psicofisico ADSS), nonché quello in corso: **2022/2023** (all.5 contratto tempo determinato), senza avere l'abilitazione su tale disciplina (ossia la specializzazione conseguita cd. TFR/Tirocinio Formativo Attivo), attinta- per la stipula di tali contratti- dalle Graduatorie Incrociate I° fascia Sostegno, tra gli abilitati all'insegnamento di materie comuni (doc.6 graduatorie incrociate), **quindi di avere titolo, secondo i D.M., all'inclusione nella II fascia sostegno in riapertura GPS;**

3) la ricorrente, in virtù di tali ripetuti contratti a tempo determinato, **ha maturato sul campo "de facto"** una tale esperienza didattica all'insegnamento del sostegno psicofisico, che un obbligo di frequenza di un **tirocinio formativo attivo(TFA) semestrale**, per l'iscrizione alle GAE regionali 2023 sostegno sarebbe ridondante ,considerato che le esperienze didattiche acquisite **–per formazione permanente–** sono oltremodo equiparabili a coloro che hanno superato e svolto il Tirocinio formativo attivo, noto anche come TFA: corso di specializzazione sulla materia sostegno, della durata di circa 6 mesi ,che si svolge di tanto in tanto, con **bandi chiusi ed a pagamento** presso Enti formativi ovvero Università Italiane o Estere, ove il tirocinio formativo si svolge nelle scuole, affiancando il docente di sostegno .Tra l'altro, il **DM n.259 del 30.09.2022** ha previsto l'equiparazione del titolo estero Sostegno a quello conseguito in Italia ai fini dell'ammissione alle GAE Regionali 2023 ed alla partecipazione al relativo concorso per titoli che verrà bandito sulla G.U. tra brevissimo tempo. Con l'effetto che, coloro che hanno conseguito il titolo estero, non iscritti alle GPS 2022-2024, sono ammessi con riserva alle iscrizione GAE REGIONALI SOSTEGNO 2023 e in I° Fascia GPS SOSTEGNO ADSS attualmente vigenti, come pure coloro che stanno attualmente frequentando il TFA (all.7 estratto internet pagina Miur);

4) ella, nonostante la comprovata esperienza nell'insegnamento della disciplina sostegno, **per formazione permanente** ,sovrabbondante rispetto all'esperienza di pochi mesi di coloro che hanno svolto il Tirocinio Formativo Attivo(TFA), tuttavia la medesima non sarebbe titolata(abilitata/specializzata) ad accedere alle prossime GAE Regionali 2023 sostegno, che verranno attivate presumibilmente a gennaio 2023,poichè riservate solo a coloro che sono iscritti alla I° fascia sostegno ADSS( riservato a docenti con T.F.A.) e a tutti gli altri in acquisendo titolo di specializzazione(T..F.A.),**con esclusione di coloro-come la ricorrente-, che hanno maturato tre annualità di servizio =didattica sulla materia Sostegno;**

5) da precisare peraltro che in corsi di T.F.A. in Italia sono molto rari, a **numero chiuso ed a pagamento**, mentre all'estero, per la frequenza on line del detto corso, viene richiesta la somma di Euro 7.500,00/8500,00: un vero e proprio business! (doc. 8 mail Eurouniversity) ,mentre non è previsto il riconoscimento del titolo diretto di specializzazione ai docenti precari –come la ricorrente-, che da anni insegnano tale disciplina, senza titolo ;

6) la ricorrente, peraltro, al prossimo aggiornamento GPS nel 2024, sarebbe collocata solo in II° fascia Sostegno, tra coloro che non sono specializzati nel sostegno, e non in I° fascia GPS e/o GAE Regionali sostegno (ove sono collocati coloro che hanno frequentato il T.F.A, valevole per la stipula del contratto a tempo indeterminato). Con la pubblicazione del **decreto ministeriale N.259/22 il Ministero** ha tracciato



le **nuove linee guida** con le quali regolamentare le immissioni in ruolo per gli specializzati sul sostegno. Già a **partire dai prossimi mesi**, la data maggiormente accreditata è gennaio, **tutti coloro che hanno il titolo TFA dovranno presentare domanda per l’inserimento all’interno delle graduatorie regionali**. Si tratta di una novità assoluta nel panorama delle graduatorie GPS docenti; consiste in una misura prevista dalla Legge di Bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178) con cui si era stabilita la possibilità di bandire, su base regionale, **procedure selettive** riservate ai docenti in possesso del titolo di **specializzazione su sostegno**. La procedura è stata poi ripresa dal Decreto legge n. 36/2022 del 30 aprile 2022 il quale ha previsto che **“In caso di esaurimento delle graduatorie [...], al fine dell’immissione in ruolo dei docenti di sostegno e solo all’esito delle [ORDINARIE procedure di IMMISSIONE IN RUOLO], sino al 31 dicembre 2025 le facoltà assunzionali annualmente autorizzate” (DOC.9 D.M.259/2022);**

7) tale prolungata esperienza di oltre tre anni sulla disciplina SOSTEGNO PSICOFISICO ADSS dovrebbe essere ritenuta **qualificante per formazione permanente**, ai fini dell’inserimento nelle GAE Sostegno Regionale 2023 nonché in I° Fascia Graduatorie Provinciali(GPS):se queste ultime permangono in vigore, giacchè come ha statuito la giurisprudenza di merito, **costituisce titolo abilitante l’esperienza maturata “eventualmente spendibile per l’immissione in ruolo”: “3 anni di servizio statale sul sostegno “senza TFA” specializzanti”**, come sancito con sentenza, passata in giudicato, del tribunale di Napoli, secondo cui **“il titolo abilitante all’insegnamento e’ costituito dall’aver svolto attività didattica, presso le scuole statali, per oltre tre anni e dal possesso del titolo accademico (laurea o diploma congiunto ai 24 crediti formativi universitari), con conseguente ordine, al ministero convenuto, di valutare tali titoli ai fini dell’inserimento nella “prima fascia sostegno” delle graduatorie scolastiche provinciali d’interesse – c.d. graduatorie “riservate agli specializzati” – con riferimento alla classe ADMM – SOSTEGNO nella scuola secondaria di secondo grado**. Da precisare, all’uopo che la giurisprudenza di legittimità ha ormai chiarito da tempo che i 24 crediti erano obbligatori per l’insegnamento per i docenti non muniti di abilitazione (che non avevano vinto un concorso); **a fortiori, la ricorrente dopo la laurea ha conseguito il titolo di abilitazione all’insegnamento in Discipline Giuridiche ed Economiche (i 24 crediti formativi servivano per i non abilitati ad un concorso ordinario),per cui chiede con le novità introdotte dal DM 30.09.22 N 259 ,che pare stravolgere e superare le GPS(graduatorie provinciali),l’iscrizione alle GAE SOSTEGNO REGIONALI 2023 e l’iscrizione in I°FASCIA GPS SOSTEGNO ADSS(queste ultime graduatorie se dovessero permanere in vigore);**

8) si precisa ancora una volta che l’Ordinanza Ministeriale n. 112/2022 (di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto per il biennio 2022/24) e lo Schema di Decreto del Ministro dell’Istruzione recante la disciplina del reclutamento “a tempo indeterminato” per i docenti collocati in I Fascia G.P.S. Sostegno **non considerano abilitati - ergo idonei all’inserimento in prima fascia G.P.S. Sostegno “anche ai fini dell’immissione in ruolo” - i docenti con esperienza didattica sul sostegno, maturata attraverso il servizio prestato “per almeno tre anni”, presso gli istituti scolastici statali**. I decreti ministeriali attuali sopra richiamati considerano obbligatoria, ai fini dell’inserimento nella prima fascia e nelle GAE sostegno 2023, la frequentazione del Tirocinio Formativo Attivo=T.F.A con rilascio attestato;



9) tali decreti sopra richiamati sono illegittimi, perché il Consiglio di Stato, Sezione VI - con la **sentenza n. 4167, emessa in data 30.06.2020 nel pronunciarsi circa la posizione di chi ha insegnato senza abilitazione** - ha sancito come **“l’aver svolto attività didattica presso scuole statali, per oltre tre anni, sia considerato titolo equiparabile all’abilitazione... Del resto un’identica equiparazione tra lo svolgimento di almeno tre annualità di servizio ed il titolo abilitativo è contenuta nell’art. 1, quinto comma, lett. a) del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con legge 20 dicembre 2019, n. 159, ai fini dell’indizione di una procedura straordinaria finalizzata alla stabilizzazione... ;**

10) nella medesima pronuncia, i Giudici del Consiglio di Stato hanno sottolineato che *“l’equiparazione espressa servizio=abilitazione” rappresenta logica conseguenza del recepimento dei principi enunciati nella sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 26 novembre 2014, cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13 (c.d. sentenza Mascolo).* La pronuncia del Consiglio di Stato *ha sostanzialmente equiparato il conseguimento dell’abilitazione allo svolgimento dell’insegnamento per un periodo superiore al triennio “.* Sostiene, invero, il Consiglio di Stato che *“...l’aver svolto attività didattica presso le scuole statali, per oltre tre anni, è considerato titolo equiparabile alla abilitazione, secondo i principi enunciati nella sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 26 novembre 2014, nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13 (cd. Sentenza Mascolo)” e che “Del resto, un’identica equiparazione tra lo svolgimento di almeno tre annualità di servizio ed il titolo abilitativo è contenuta nell’art. 1, quinto comma, lett. a) del D.L. 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con L. 20 dicembre 2019, n. 159, ai fini dell’indizione di una procedura straordinaria finalizzata alla stabilizzazione di ventiquattromila docenti precari per concorso, cui potranno partecipare coloro che hanno svolto tra il 2008/09 ed il 2019/20 almeno tre annualità di servizio nelle scuole secondarie statali” (così pronuncia n. 4167/20).* La direttiva Europea 2005/36/CE è direttamente applicabile nell’ordinamento italiano ed è comunque stata recepita con il d.lgs. 206/2007 al cui articolo 4 prevede che: *“...Hanno eguale valore i titoli di formazione rilasciati da un Paese terzo se i loro possessori hanno maturato, nell’effettivo svolgimento dell’attività professionale, un’esperienza di almeno tre anni sul territorio dello Stato membro che ha riconosciuto tale titolo, certificata dal medesimo...”* Non vi è dubbio in ordine alla sicura discriminatorietà e disparità di trattamento che il legislatore ha riservato ad insegnanti di altri paesi membri dell’Unione Europea rispetto ai docenti italiani che, parimenti, vantano tre anni di docenza e, dunque, di concreta e reale esperienza sul campo che, più di ogni altra considerazione, dovrebbe indurre il Ministero ad assumere e stabilizzare tali docenti precari con preferenza rispetto agli altri. **L’espletamento dei 36 mesi di servizio nonché il possesso dell’abilitazione all’ insegnamento di materia comune non consentono alla ricorrente l’accesso alle GAE sostegno regionali e, se esisteranno ancora dopo le novità introdotte dal nuovo D.M., l’accesso alla prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS), considerata senza titolo di abilitazione all’insegnamento sostegno. Per la ricorrente che pur senza abilitazione/specializzazione sostegno, è stata assunta con reiterati contratti a termine fino al 30 giugno per oltre tre anni, in luogo dell’assunzione a tempo indeterminato, senza iscrizione alle GAE SOSTEGNO REGIONALI 2023 e I° Fascia SOSTEGNO GPS (queste ultime graduatorie se non verranno assorbite dalle GAE citate ) si prospetta**



**la disoccupazione.** Evidente **la disparità di trattamento ex articolo 3 della Costituzione** nella parte in cui il Ministero ed il Legislatore disciplinando in maniera differenziata la medesima situazione sostanziale, quella dell'accesso ai concorsi per il reclutamento docenti riservati ai docenti specializzati sul sostegno (muniti di TFA): dall'identità del titolo di accesso costituito dal certificato di abilitazione, con 36 mesi di servizio, discende il diritto della ricorrente ad accedere alle costituite GAE Regionali sostegno 2023 e successivamente nella prima fascia GPS (graduatorie provinciali), anch'esse riservate ai docenti che hanno conseguito la specializzazione sul sostegno;

11) tali principi sono stati richiamati nella sentenza, res iudicata, definita "sentenza iperuranica", a proposito dell'insegnamento di tre anni sul sostegno, resa dal tribunale del lavoro di Napoli, in virtù della quale **"il titolo specializzante all'insegnamento è costituito dall'aver svolto attività didattica, presso le scuole statali, per oltre tre anni"** sul sostegno. Conformi le sentenze del **Giudice del Lavoro di Termini Imerese (Sicilia)**, unitamente al **Tribunale del Lavoro di Sciacca ed altri Tribunale d'Italia**, in applicazione dei superiori dettami della **normativa europea**;

12) nello specifico, investito della delicata questione, **il Tribunale del Lavoro di Napoli**, si è espresso nei seguenti termini (estratti ritenuti essenziali): ***Il ricorso è fondato e, pertanto "risulta essere meritevole di accoglimento". Nel caso in esame, in ordine al periculum in mora (motivo d'urgenza del ricorso) "parte ricorrente ha sufficientemente provato il carattere dell'imminenza e dell'irreparabilità del pregiudizio derivante dai tempi per la definizione del procedimento ordinario, allegando il pericolo di non poter usufruire della finestra temporale riconosciuta dal decreto mille proroghe per l'assunzione a tempo indeterminato per gli insegnanti di sostegno inseriti nella prima fascia delle GPS. L'inizio dell'anno accademico 2022/2023 coincidente con l'inizio del mese di settembre, infatti, farebbe venir meno la possibilità, per il ricorrente, di usufruire di questa speciale normativa, emanata al fine di tutelare i soggetti portatori di handicap, maggiormente colpiti dalla devastante epidemia del COVID-19, attraverso l'assunzione di personale docente di sostegno direttamente e senza percorso selettivo concorsuale". In ordine al fumus boni juris (fondamento dell'iniziativa legale) "il ricorso è parimenti fondato. Nello specifico, il ricorrente risulta inserito nella graduatoria GPS, nella II fascia, in assenza di titolo di specializzazione valido all'inserimento nella prima fascia, ma è titolare del requisito dello svolgimento almeno triennale di insegnamento di sostegno e dei requisiti per l'accesso alla seconda fascia. Orbene, il ricorrente risulta aver svolto l'attività di insegnante di sostegno per almeno tre annualità, e ciò è comprovato dalla produzione documentale agli atti del giudizio... Chiarito ciò, è sufficiente richiamare una recente pronuncia del Consiglio di Stato, che, aderendo all'orientamento interpretativo espresso dalla Corte di Giustizia, ha sostanzialmente equiparato il conseguimento dell'abilitazione allo svolgimento dell'insegnamento per un periodo superiore al triennio". Sostiene, invero, il Consiglio di Stato che "...l'aver svolto attività didattica presso le scuole statali, per oltre tre anni, è considerato titolo equiparabile alla abilitazione, secondo i principi enunciati nella sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 26 novembre 2014, nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13 (cd. Sentenza Mascolo)" e che "Del resto, un'identica equiparazione tra lo svolgimento di almeno tre annualità di servizio ed il titolo abilitativo è***



*contenuta nell'art. 1, quinto comma, lett. a) del D.L. 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con L. 20 dicembre 2019, n. 159, ai fini dell'indizione di una procedura straordinaria finalizzata alla stabilizzazione di ventiquattromila docenti precari per concorso, cui potranno partecipare coloro che hanno svolto tra il 2008/09 ed il 2019/20 almeno tre annualità di servizio nelle scuole secondarie statali” (così pronuncia n. 4167/20)...PQM Il Giudice designato del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: “Accoglie il ricorso e per l'effetto Ordina al MI l'inserzione nella prima fascia sostegno delle Graduatorie Scolastiche Provinciali valide per il biennio scolastico 2022/2024, con riferimento alla classe ADSS – Sostegno nella Scuola Secondaria di I Grado a beneficio di....”*

13) ebbene, la ricorrente, in possesso di titoli e requisito dell'iscrizione in II fascia Sostegno- che agisce per richiedere l'inserimento nelle istituende GAE SOSTEGNO 2023 – laddove riconosciuta quale abilitata/specializzata all'insegnamento in virtù della sua **formazione permanente conseguita nello svolgimento di tre anni scolastici consecutivi in didattica sostegno**, avrebbe maturato titolo all'inserimento nelle istituende GAE Sostegno Regionali di cui al D.M N.259/ 30-09.22 e I° FASCIA GPS SOSTEGNO ADSS, quindi, potrebbe, in caso di accoglimento del ricorso, essere attinta per la stipula di un contratto destinato alla commutazione in rapporto lavorativo a tempo indeterminato, nella cd. “*nell' area territoriale appositamente prescelta ai fini dell'immissione in ruolo*” ovvero a tempo determinato ;

14) In definitiva, l'emissione di un provvedimento sul diritto all'inserimento nelle istituende GAE Sostegno Regionali 2023 e GPS I° Fascia Sostegno ,non solo consentirebbe la collocazione nelle superiori graduatorie, per essere attinti ai fini della stipula dei contratti a termine, ma renderebbe altresì possibile l'avviamento al ruolo, attraverso il su descritto canale di reclutamento, che potrà coinvolgere quanti risulteranno inseriti nelle preannunciate prossime graduatorie GAE.; **provvedimento senza il quale tutte le esperienze didattiche acquisite dalla ricorrente sarebbero vanificate, senza poter più recuperare**, poiché superata da migliaia di persone che non hanno alcuna esperienza lavorativa ma che hanno frequentato un corso semestrale cd. T.F.A. Sicchè, lo Stato Italiano, senza recepire la normativa europea ed i dettami superiori, neanche quelli giurisprudenziali, utilizza i precari fin quando servono e poi li getta via , come vecchi oggetti, quando non servono più;

15) che, in precedenza, con l'avvento del nuovo “Decreto Mille proroghe” - Decreto legge n. 228/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 15 del 25 febbraio 2022, in particolare art. 5 ter - è stato previsto che “*Al fine di sopperire alle esigenze di sostegno scolastico e di garantire i diritti degli studenti con disabilità, l'applicazione della procedura prevista dall'articolo 59, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73*”;

16) quanto sopra detto si riassume con il seguente prospetto sintetico: - in merito al petitum ed alla causa petendi, con il presente atto si lamenta il mancato riconoscimento del valore abilitante/specializzante della sua **formazione permanente** ,conseguito di fatto, con insegnamento di oltre tre anni sul Sostegno psicofisico Scuole Superiori( ADSS), in virtù delle seguenti ragioni: - l'attività di docenza espletata (soprattutto perché prestata per tre anni su posto vacante in organico di diritto) **per almeno 36 mesi è equivalente all'abilitazione** che, peraltro, **laddove incompatibile con la direttiva 2005/36/ce, non può determinare una disparità di trattamento tra soggetti espletanti funzioni assolutamente omologhe; - i termini di “abilitazione” e/o**



**“idoneità” non rientrano tra le definizioni adottate dalla direttiva 2005/36/ CE;** -la direttiva 2013/55/UE (recepita con il d.lgs 28.01.2016 n. 15) nel modificare la direttiva n. 2005/36/ce, ha vieppiù sancito il superamento della comparazione dei soli livelli di qualifica ai fini del riconoscimento professionale nel senso che **devono essere considerate anche le conoscenze e le abilità acquisite con l’esperienza professionale o mediante formazione permanente;** - il Consiglio di Stato già si è pronunciato in senso favorevole alla natura “abilitante” o semplicemente sulla valenza della docenza prestata per un arco temporale pari o superiore ai 36 mesi .Per cui , per analogia, può essere riconosciuta natura specializzante/abilitante l’esperienza didattica sul sostegno, come statuito i giudici di merito sopra menzionati ;

17) l’aggiornamento del punteggio (punti totale 111,50 Totale, di cui 5 titoli accesso )è fermo al 2019 ,quindi, allo scopo, a tali punteggio di cui al doc.6(graduatorie incrociate sostegno)come noto al MIUR, **vanno aggiunti altri trentanove punti** maturati con l’insegnamento di 36 mesi sul SOSTEGNO ADSS, svolti nell’ultimo triennio (12 punti annui per un totale di punti=36 +3 mesi nel 2016=**39**)nonché i punti maturandi per la didattica su sostegno nell’anno in corso;

18) vana è stata la diffida (doc .10 diffida) al fine di ottenere bonariamente l’equiparazione del servizio di tre annualità SOSTEGNO PSICOFISICO, per formazione permanente, al Tirocinio Formativo Attivo(TFA) utile per le motivazioni in fatto del presente ricorso

In via preliminare:

#### **ISTANZA CAUTELARE EX ART.700 c.p.c.**

Tutto ciò premesso, essendo fondata la propria domanda cautelare e sussistendo, in modo certo, sia **il fumus boni juris**, come peraltro inequivocabilmente emergente da tutte le deduzioni ed i rilievi in fatto ed in diritto esposti nel presente ricorso, sia, altrettanto pienamente il **periculum in mora**, quale ulteriore presupposto della domanda cautelare di cui al presente ricorso, deducendosi, al riguardo, che anche il tempo occorrente per l’instaurazione del contraddittorio cautelare, è di per sé lesivo di diritti della ricorrente: inclusione nelle GAE **SOSTEGNO PSICOFISICO ADSS REGIONALE 2023** di cui al [DM 259 del 30 settembre 2022](#), con chance ad un **posto di lavoro a tempo indeterminato/determinato .** ) Il mancato accoglimento della presente istanza e la necessità di attendere la fine del giudizio determinerebbero un danno grave ed irreparabile per il ricorrente, attesi i tempi di giustizia che non consentirebbero, nel caso di accoglimento, la spendibilità della “specializzazione di fatto per formazione permanente” ai fini dell’**inserimento nelle annunciate imminenti GAE SOSTEGNO REGIONALE 2023/GPS I°FASCIA SOSTEGNO SCUOLE SUPERIORI**, causando così una concreta perdita di chances occupazionali per l’anno scolastico 2023/2024 e future perché superata da migliaia di iscriventi specializzati TFA. Il mancato riconoscimento del titolo abilitante all’insegnamento del sostegno, e quindi, la mancata inserzione nella GAE SOSTEGNO REGIONALI 2023 –che verranno istituite, presumibilmente, a partire dal prossimo gennaio 2023 ,con successivo bando di concorso per titoli che verrà pubblicato sulla G.U. -, causerebbe alla ricorrente un danno non risarcibile per equivalente, in quanto lesivo del proprio diritto al lavoro e frustrante in relazione al bagaglio di esperienza lavorativa, ma anche in ordine al punteggio da accumulare e all’impossibilità di stipulare contratti a tempo determinato. E' indubbio, infatti, che il mancato collocamento nelle fasce superiori, renderebbe improbabile se non impossibile restare mondo della



scuola, anche come precaria, atteso che la stessa sarebbe preceduto in graduatoria dai docenti posti in piano superiore come le GAE REGIONALI SOSTEGNO ADSS con una inevitabile perdita di conoscenze acquisite e, conseguentemente, di professionalità.

### **RICHIESTA DI EMISSIONE DI DECRETO INAUDITA ALTERA PARTE ex art. 669 sexies comma 2 c.p.c.**

La richiesta di decreto inaudita altera parte è giustificata ogni qual volta sussistono ragioni di urgenza talmente impellenti che non permettono neanche di attendere il decorso di pochi giorni necessari per la convocazione della controparte ovvero quando l'attuazione del provvedimento cautelare può essere pregiudicata dalla previa instaurazione del contraddittorio da evitarsi ancorché momentaneamente. Per quanto sopra argomentato appare, nel caso di specie, necessario l'intervento di una preventiva misura cautelare da adottarsi inaudita altera parte, ai sensi dell'art. 669 sexies comma 2 c.p.c., in quanto un eventuale provvedimento di accoglimento, che intervenisse dopo la convocazione e l'audizione delle parti, potrebbe trovare oggettive difficoltà di attuazione. Chiaramente, ove tale istanza non venisse accolta, la scrivente Prof.ssa Luciana Di Nardo, in proprio, verrebbe, viceversa, privata del suo diritto e subirebbe un pregiudizio, imminente, grave ed irreparabile.

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato l'istante, ut supra rappresentata da se medesima, difesa e domiciliata

### **RICORRE CONTRO**

-MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro, legale *rappresentante pro tempore*, c.f. 80185250588, Viale di Trastevere 76/A 00153 Roma, Pec [urp@postacert.istruzione.it](mailto:urp@postacert.istruzione.it); -UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO, in persona del Dirigente pro tempore cf.80001610692, con sede in L'Aquila alla Via Ulisse Nurzia Loc. tà Boschetto,PEC: [drab@postacert.istruzione.it](mailto:drab@postacert.istruzione.it); -AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI CHIETI, in persona del Dirigente pro tempore, cf.80001610692, con sede in Chieti Discesa delle Carceri n. 2. [uspch-pe@postacert.istruzione.it](mailto:uspch-pe@postacert.istruzione.it)

Tutti domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in (C.A.P.67100) L'Aquila alla via Buccio da Ranallo, presso il Complesso monumentale San Domenico [ads.aq@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.aq@mailcert.avvocaturastato.it).

Per sentir accogliere le seguenti:

### **Conclusioni**

“Voglia l'Ill.mo Tribunale, **In via cautelare** inaudita altera parte o, in subordine, previa fissazione di udienza ad hoc, accertata la sussistenza del *fumus boni juris e del periculum in mora*; avuto riguardo alle ragioni di urgenza di cui alla presente istanza, in conseguenza del pregiudizio grave ed irreparabile prospettato e prospettabile derivante alla ricorrente dal non potersi inserire nelle GAE REGIONALE ADSS SOSTEGNO 2023 ,con il rischio, in caso di mancato accoglimento della presente istanza di perdita delle possibilità occupazionali, indi, **voglia dichiarare, inaudita altera parte, al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro, legale rappresentante pro tempore, all' -l'Ufficio Scolastico Regionale per L'Abruzzo, in persona del Direttore Generale pro tempore, nonché all'Ufficio Ambito territoriale per la Provincia di Chieti, in persona del Direttore Generale pro tempore, **che i tre anni di insegnamento svolti nell'insegnamento della materia SOSTEGNO ADSS, sono specializzanti/abilitanti a tutti gli effetti di**



legge, equiparabili/equipollenti allo svolgimento del Tirocinio Formativo Attivo(TFR) statuendo che il servizio ultra triennale ha carattere di formazione permanente, quindi natura abilitante/specializzante, con conseguente ordine ai resistenti di iscrizione della medesima ricorrente nelle istituende GAE REGIONALI SOSTEGNO PSICOFISICO ADSS 2023, di cui al [DM 259 del 30 settembre 2022](#), con il punteggio aggiornato di (cap. 17) della premessa, oltre i punti maturandi per il servizio in corso, servizio da valere quale titolo di specializzazione(TFA) e di iscrizione nelle graduatorie provinciali vigenti (2022-2024) I°FASCIA GPS SOSTEGNO ADSS, con conseguenziali provvedimenti opportuni di legge; nel merito: -previo accertamento del diritto vantato dalla ricorrente, del possesso di oltre tre annualità di servizio nella materia SOSTEGNO PSICOFISICO Scuole Superiori(ADSS), da considerarsi quale formazione a carattere permanente equiparabile/equipollente allo svolgimento del Tirocinio Formativo Attivo(TFR) e conseguentemente ritenere la ricorrente in possesso della “qualifica professionale” richiesta dalle citate direttive comunitarie, quindi specializzata/abilitata a tutti gli effetti sulla didattica SOSTEGNO Psicofisico ADSS, per le esperienze lavorative maturate, ordinare al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro, legale rappresentante pro tempore, all’Ufficio Scolastico Regionale per L’Abruzzo, in persona del Direttore Generale pro tempore e nonché all’Ambito territoriale per la Provincia di Chieti, l’iscrizione della ricorrente nelle istituende GAE Regionali Sostegno ADSS ex DM 259-30.09.2022 e nelle GPS SOSTEGNO SCUOLE SUPERIORI I°FASCIA, con il punteggio aggiornato a quello preesistente di punti 111,50, di tutta l’attività di sostegno svolta ( $12 \times 3 = 36 + 3 = \text{Tot.} 39$ ), oltre quello maturando per l’anno scolastico in corso, da sommarsi al punteggio indicato nella tabella graduatorie incrociate sostegno, di cui al doc. 6 allegato, essendo la ricorrente in possesso di tre annualità di servizio da equipararsi al titolo di specializzazione/abilitazione nella disciplina di insegnamento SOSTEGNO ADSS; titolo di specializzazione/abilitazione all’insegnamento sostegno ADSS da valersi a qualsiasi fine. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio oltre IVA e CPA come per legge.

**In via istruttoria:** -si chiede che il giudice adito ordini d’ufficio all’Amministrazione resistente di produrre tutta la documentazione in suo possesso inerente alla sua posizione lavorativa nonché tutta la documentazione riguardante la sua posizione giuridica relativa ai contratti intercorsi con le scuole con assunzione a tempo determinato su posto di sostegno ADSS — **SOSTEGNO per tre mesi, a partire dal 2016** ed a seguire nel triennio **2019-2020/2020-2021/2021-2022** (all. ti 2-3-4: certificazione servizio anni scolastici), nonché quello in corso: **2022/2023** (all.5 contratto a termine).

-produce i seguenti documenti:

- 1) Certificato di idoneità insegnamento concorso;
- 1a) titolo accademico;
- 2) Dich. Sost. Not. Servizio e mail scuola sostegno 2016;
- 3) certificato servizio anno scolastico 2019-2020 e 2020-2021: due anni scolastici presso Istituto Statale Galiani De Sterlich di Chieti;
- 4) certificato servizio anno scolastico 2021-2022 Istituto Nautico Statale di Ortona(CH);



- 5) contratto a tempo determinato 2022-2023;
- 6) graduatorie incrociate sostegno;
- 7) estratto internet pagina Miur
- 8) email EuroUniversity per corsi TFA Romania e Spagna;
- 9) D.M N.259/ 30.09.2022;
- 10) diffida MIUR.

Dichiara che la causa è di valore indeterminabile pertanto il valore del C.U ammonta ad Euro 518,00 che ridotto alla metà è pari ad Euro 259,00.

Chieti, li 20.12.2022.

Avv. Luciana Di Nardo

### **ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA EX ART.151**

#### **C.P.C.**

Il ricorso ha per oggetto l'inserimento in ruolo " *pleno jure*" della ricorrente nella classe di concorso classe ADSS Sostegno, essendo la medesima già abilitata all'insegnamento di materia comune, in virtù di idoneità conseguita ad concorso, come da all.1( classe di concorso A019) e iscritta alla prima fascia graduatorie incrociate sostegno; Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso ut supra dev'essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti che-in virtù dell'inserimento " *pleno jure* " graduatoria incrociata I° fascia che la precedono nonché alla II e I fascia SOSTEGNO ADSS triennio 2022-2024 che sarebbero scavalcati dalla ricorrente con la sua assunzione,

#### **RILEVATO CHE**

-La notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile, non soltanto in ragione dell'immenso numero di destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare i docenti ed indirizzi che, in sede di aggiornamento delle graduatorie valide per il triennio 2022-2024, hanno scelto di trasferirsi nelle graduatorie dei vari ambiti territoriali provinciali, per la classe di concorso SOSTEGNO PSICOFISICO ADSS nonché reperire gli indirizzi di tutti;-Ai sensi dell'art.150, comma primo c.p.c.: "*Quando la notificazione nei modi ordinari e sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per difficoltà di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami*"

**CONSIDERATO CHE** -la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso. -l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della quarta Sezione Consiglio di Stato 19 febbraio 1990 n. 106 "*...non pare ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino-potenziale convenuto in giudizio-di prendere visione costante del Foglio annunci legali della Provincia di Chieti o Gazzetta Ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato...*" -anche quando per mera ipotesi, la notificazione per pubblici proclami raggiunga il suo scopo in punto di fatto, rimane pur sempre un'intrinseca disparità di trattamento tra il destinatario della notificazione effettuata nei modi ordinari e chi



abbia acquisito la conoscenza della pendenza del giudizio mediante l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale: il destinatario della notificazione ordinaria, disponendo del testo integrale del ricorso, potrà valutare la sua fondatezza e decidere se costituirsi o meno in giudizio, mediante il destinatario della notificazione per pubblici proclami dovrà costituirsi in giudizio sostenendo le relative spese al solo fine di poter estrarre copia integrale del ricorso, essendo evidente che un "sunto" non possano trarsi serie previsioni sull'esito della lite; - la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo-già l'art.12 della Legge 21 luglio del 2000 n.205 seppure successivamente abrogato con l'entrata in vigore del D.Lgs.n.104/2010, nuovo codice del processo amministrativo, aveva previsto la facoltà per il giudice adito, di autorizzare la notifica con qualche mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art.151 c.p.c.; -il Tar del Lazio, riconoscendo la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami, altre forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c, la pubblicazione del ricorso, nel testo integrale, sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (si vedano tra le tante le ordinanze del Tar Lazio nn.176/09,11/09,178/09 E 179/09); -anche i Tribunali di Genova, Alba, **Chieti**, ecc., con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica, riconoscendo esplicitamente che *"l'urgenza e la sformattizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso* (numero dei soggetti destinatari della notifica, interesse gradatamente ridotto dei più a interloquire; esistenza di un'area telematica sul sito istituzionale) *giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando, pertanto, l'art.151 c.p.c. autorizza i ricorrenti alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del... mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area telematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'ufficio Regionale per la Liguria* Testualmente, Tribunale di Genova, sez. lavoro. R.G.n.3578/11-provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R.).

### **RILEVATO, INFINE, CHE**

Tale forma di notifica continua ad essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda, all'uopo, il sito del M.I.U.R. all'indirizzo: Tutto ciò premesso, la sottoscritta Avvocato in proprio

### **ISTANZA PER LA NOTIFICA MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI AI SENSI DELL'ART.151 C.P.C.**

Ai sensi del disposto dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità. Nel caso de quo, il ricorso ha ad oggetto il diritto dell'istante all'inserimento nelle GAE SOSTEGNO REGIOLALI 2023 e Graduatorie Provinciali I° fascia sostegno ADSS 2022-2024. Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti gli aspiranti alla graduatoria, che potrebbero in ipotesi ritenersi controinteressati, il ricorso deve essere notificato agli stessi. Poichè vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati, comprendendosi tra gli stessi anche eventuali altri aspiranti/candidati oggi non inseriti nelle dette graduatorie di seconda fascia di istituto, non noti alla parte ricorrente e la cui richiesta è



stata avanzata nei confronti del Ministero dell'Istruzione. Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di docenti/candidati/aspiranti ai quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per la parte istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell' emanando decreto di fissazione di udienza sul sito internet dell'Amministrazione locale di competenza, nella specie: - Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro-tempore, Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM) c.f. 80185250588, PEC, domiciliato ex lege in Roma presso l'Avvocatura dello Stato, alla Via dei Portoghesi n. 12, cod. fisc. 80224030587, PEC: [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it); - Ambito Territoriale di Chieti e Pescara, Ufficio IV, in persona del legale rappresentante p.t., sito in Chieti alla Discesa delle Carceri, 2 cod. fisc. 93028190663, PEC. [uspch@postacert.istruzione.it](mailto:uspch@postacert.istruzione.it); ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo, in persona del Dirigente pro tempore cf.80001610692, con sede in L'Aquila alla Via Ulisse Nurzia Loc. tà Boschetto,PEC: [drab@postacert.istruzione.it](mailto:drab@postacert.istruzione.it); domiciliati ex lege a L'Aquila presso l'Avvocatura dello Stato de L'Aquila, alla Via Buccio di Ranallo, cod. fisc. 80006940664, PEC [ads.aq@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.aq@mailcert.avvocaturastato.it). Sul punto, si rileva che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltremodo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo Consiglio di Stato 19/2/1990, n. 106, la stessa non appare idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del foglio degli annunci legali provinciali o della G.U. Al contrario, il sito istituzionale del Ministero, sede locale, è costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle graduatorie in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti. Pertanto, tale mezzo appare il più idoneo ai fini che qui interessano.

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa **FA ISTANZA**

affinché l'Ill.mo Giudicante, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., anche in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso sul sito MIUR: a) quanto al MIUR convenuto: mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di competenza; b) quanto ai controinteressati: disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato, sul sito dell'amministrazione resistente, ad esclusivo carico della stessa, e in via alternativa o cumulativa a: Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro-tempore, Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM) c.f. 80185250588, domiciliato ex lege in Roma presso l'Avvocatura dello Stato, alla Via dei Portoghesi n. 12, cod. fisc. 80224030587, PEC: [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it); Ambito Territoriale di Chieti e Pescara, Ufficio IV, in persona del legale rappresentante p.t., sito in Chieti alla Discesa delle Carceri, 2 cod. fisc. 93028190663, PEC. [uspch@postacert.istruzione.it](mailto:uspch@postacert.istruzione.it), domiciliato ex lege a L'Aquila presso l'Avvocatura dello Stato de L'Aquila, alla Via Buccio di Ranallo, cod. fisc. 80006940664, - ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo, in persona del Dirigente pro tempore cf.80001610692, con sede in L'Aquila alla Via Ulisse Nurzia Loc. tà Boschetto,PEC: [drab@postacert.istruzione.it](mailto:drab@postacert.istruzione.it).

Chieti, li 20.12.2015.

Avv. Luciana Di Nardo

